

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 944 del 05 AGO. 2021

Oggetto: Modifica Convenzione allegata alla Deliberazione n. 840 del 12-7-2021

Proposta N° 118 del 04 AGO. 2021

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore /Il Responsabile del Procedimento

Carlo Giarola

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso:

- Che con deliberazione 840 del 12-7-2021 è stata autorizzata la Convenzione con l'ASST di Monza per processazione e letture biopsie renali;

Considerato:

- Che con nota mail del 16-7-2021, l'ASST di Monza ha comunicato la variazione del Rappresentante Legale della stessa nonché le tariffe prestazionali oggetto della convenzione, inviando nuovo testo di convenzione per verifica e accettazione dei contenuti;

Vista:

- la nota mail del 20-7-2021, con la quale il nuovo schema di convenzione è stato inviato al Direttore UOC Nefrologia e Dialisi per verifica e accettazione dei contenuti;
- la nota mail del 22-7-2021, con la quale il Direttore UOC Nefrologia e Dialisi ne ha confermato il nuovo testo;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Prendere Atto** delle note suindicate;
- **Modificare** il testo convenzionale di cui alla deliberazione n. 840 del 12-7-2021, relativamente al Rappresentante Legale dell'ASST ed alle nuove tariffe (ART.3);
- **Dare atto** del nuovo testo convenzionale ivi allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere copia del presente atto** all'ASST di Monza, al Direttore Sanitario, al Direttore UOC Nefrologia e Dialisi, al Resp.le Settore Economico Finanziario;

ALLEGATI: CONVENZIONE

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

- **Prendere Atto** delle note suindicate;
- **Modificare** il testo convenzionale di cui alla deliberazione n. 840 del 12-7-2021, relativamente al Rappresentante Legale dell'ASST ed alle nuove tariffe (ART.3);
- **Dare atto** del nuovo testo convenzionale ivi allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere copia del presente atto** all'ASST di Monza, al Direttore Sanitario, al Direttore UOC Nefrologia e Dialisi, al Resp.le Settore Economico Finanziario;

ALLEGATI: CONVENZIONE

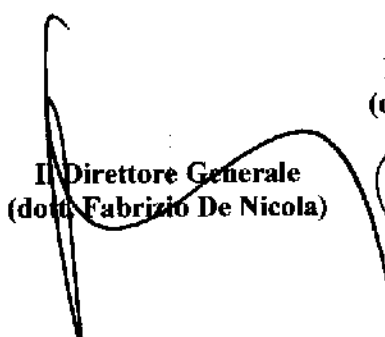
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ _____ e ritirata il giorno _____	
L'addetto alla pubblicazione _____	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ _____ - ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 l.r. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania _____	Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____	
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____	

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☐ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE ATTIVA TRA AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA E L'ASST MONZA PER LA PROCESSAZIONE E LETTURA DELLE BIOPSIE RENALI.

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, (di seguito indicata come ARNAS Garibaldi), con sede legale in Catania, piazza Santa Maria di Gesù n. 5, C.F. P./IVA 04721270876, in atto rappresentata dal Dott. Fabrizio De Nicola, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale rappresentante

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, Direttore Generale e rappresentante legale dell'Azienda che, con deliberazione n. 476 del 24.04.2019, delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Radice, congiuntamente con il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.P.R. del 14.01.1997, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";

- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale affrisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;
- l'ARNAS Garibaldi con nota del 21.05.2020 prot. ASSTMB n. 15981 ha chiesto la disponibilità all'ASST Monza alla stipula di convenzione relativamente alla processazione e lettura di biopsie renali a favore dei propri pazienti fino al 31.12.2023;
- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Anatomia Patologica I, a direzione universitaria convenzionata con l'Università degli Studi Milano-Bicocca quale struttura di eccellenza che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti riconoscono il comune interesse a regolarizzare lo svolgimento di tale attività a vantaggio della collettività, in termini di miglioramento del servizio offerto;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2

L'ASST Monza assicura all'ARNAS Garibaldi l'esecuzione delle

processazioni e lettura delle biopsie renali secondo le seguenti metodiche:

- a) microscopia ottica (quattro colorazioni: Ematossilina – Eosina, PAS, Tricromia, AFOG, Argentica) + rosso congo in caso di sospetto clinico per amiloide;
- b) immunofluorescenza (su materiale congelato con otto antisieri fluorescenti contro IgG, A, M, C3, Clq, Fibrogenon catene K e λ);
- c) diagnostica ultrastrutturale;

Detta attività è espletata dalla S.C. Anatomia Patologica I a favore dei pazienti che afferiscono all'ARNAS Garibaldi, con responsabilità della gestione e del controllo di detta convenzione posta in capo al Direttore della stessa S.C. Anatomia Patologica I.

Art. 3

Le metodiche possono essere richieste contemporaneamente oppure singolarmente.

Il tariffario delle prestazioni è il seguente:

- a) microscopia ottica € 80,00;
- b) immunofluorescenza € 140,00;
- c) diagnostica ultrastrutturale € 418,00;
- d) archiviazione informatizzata delle immagini € 50,00.

Nel caso in cui vengano eseguite contemporaneamente più metodiche sulla medesima biopsia si applicano le seguenti tariffe:

Pacchetto 1	Tariffa
microscopia ottica + immunofluorescenza + archivio	€ 220,00
Pacchetto 2	Tariffa
microscopia ottica + immunofluorescenza + diagnostica ultrastrutturale + archivio	€ 552,00

Le Parti concordano che nel corso di validità contrattuale dette tariffe potranno essere rivalutate sulla base di intervenute variazioni significative dei costi aziendali.

I dati clinici e le immagini istologiche di tutte le biopsie renali sono registrate in un archivio elettronico collegato con un data base della S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza.

Questo archivio permette di allegare al referto le immagini rappresentative della biopsia.

Art. 4

L'ARNAS Garibaldi assicura il trasferimento del "materiale" da e per la S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza, con propri mezzi, proprio personale, propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, così come per quanto attiene ai relativi referti che saranno corredati dalla copia della richiesta di cui al precedente art. 3, sulla quale saranno indicate le indagini ritenute eventualmente necessarie.

La refertazione da parte dell'ASST Monza dovrà essere effettuata entro un tempo massimo di 10 giorni solari dal ricevimento del campione biotico per la microscopia ottica ed un massimo di 45 giorni solari dal ricevimento del campione biotico per la diagnostica ultrastrutturale. In caso di urgenza la tempistica per la refertazione verrà concordata tra i Responsabili delle due rispettive Aziende.

Art. 5

L'ARNAS Garibaldi si impegna al rispetto delle "Regole di comportamento per l'invio di materiale diagnostico in Anatomia Patologica" indicate nell'Allegato 1) alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 6

I rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 2, intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST Monza e dell'ARNAS Garibaldi.

Art. 7

L'ASST Monza provvederà ad emettere fattura relativa ai corrispettivi della processazione e lettura biopsie renali.

L'ARNAS Garibaldi provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa, accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato nel documento fiscale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8

L'ARNAS Garibaldi è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte nell'ambito della presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASST Monza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa ARNAS Garibaldi.

Del pari, l'ASST Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività svolta dalla medesima e dai suoi sanitari.

Le Parti danno atto che hanno in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto delle stesse.

Art. 9

La presente convenzione **decorre dalla data di ultima sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2023**. Eventuali richieste pervenute alla sopracitata S.C. Anatomia Patologica I dell'ASST Monza a carattere

d'urgenza prima della data di sottoscrizione saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto. Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure via posta certificata (PEC). Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 10

Eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle stesse.

Art. 11

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'ARNAS Garibaldi, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento.

L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato 2) alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 12

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.arnasgaribaldi.it e www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà

la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, e.I, lett. d) e c.2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all'imposta di bollo, assolta con le modalità indicate nel D.M. 17.06.2014, con onere a carico dell'ARNAS Garibaldi.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ARNAS Garibaldi.

Art. 14

Per eventuali controversie, che dovessero insorgere dall'applicazione del presente atto, è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Monza,

**Anatomia Patologica – Regole di comportamento per l'invio di materiale
diagnostico in Anatomia Patologica e Genetica Medica.**

Queste informazioni corrispondono a quanto indicato dal documento aziendale
PAC/ANP-DP-004.

**MODALITA' DI RICHIESTA, CONSERVAZIONE E CONSEGNA DI
MATERIALE PER ESAME ISTOLOGICO**

MODULO DI RICHIESTA

(in caso di convenzioni, concordare con la Segreteria della Anatomia Patologica
il modulo ed il contenuto del modulo da utilizzare, in forma cartacea o digitale)

Deve essere sempre compilato in modo chiaro e deve contenere:

a) Identificazione del paziente

cognome, nome, sesso (*in stampatello*)

data e luogo di nascita

indirizzo completo (*se paziente ambulatoriale*)

tessera sanitaria

etichetta identificativa con numero di ricovero (*se paziente ricoverato*)

b) Identificazione del mittente

reparto di degenza o ambulatorio

medico richiedente

c) Identificazione del campione

tipo di prelievo o di intervento chirurgico effettuato

materiale inviato
sede o sedi di prelievo
indicazioni topografiche (*ATTENZIONE: Destra = DX; Sinistra = SN o SIN*)
data del prelievo

d) Dati clinici

notizie anamnestiche essenziali
esami isto o citologici precedenti
esami radiologici e/o di laboratorio significativi
eventuali trattamenti in corso o pregressi
eventuali patologie infettive rilevanti (epatite da HBV o HBC, infezione da HIV, malattie da prioni)
per pazienti ginecologiche: data ultime mestruazioni
diagnosi clinica certa o presunta
quesiti per il patologo

CONSERVAZIONE E INVIO

Il materiale da esaminare va introdotto in contenitori di plastica monouso di dimensioni idonee in relazione alle dimensioni dei campioni stessi senza nessun liquido fissativo, se la consegna in laboratorio viene effettuata immediatamente per i frammenti biotipici o entro 1 ora per i pezzi operatori (NB: prevenire l'essiccamento di agobiopsie sottili utilizzando un supporto umettato di fisiologica); in caso contrario è obbligatorio aggiungere, come liquido fissativo, della formalina al 10% tamponata (pH.7) fornita dalla Farmacia, direttamente dal nostro laboratorio o da fornitore certificato.

Si ricorda che il fissativo va aggiunto in quantità pari almeno a 10 volte il volume del campione.

I frammenti biotipici fissati devono pervenire in giornata, in quanto la permanenza prolungata in formalina li danneggia. I pezzi operatori fissati devono pervenire prima possibile in quanto una permanenza superiore alle 24 ore in formalina rende difficoltoso il campionamento macroscopico e l'esecuzione di eventuali metodiche speciali (immunocitochimica) a scapito della qualità finale dell'esame.

In caso di invio di più pezzi dello stesso paziente, segnare con un pennarello indelebile alcoolresistente sul contenitore la sede e la lateralità di ogni prelievo e i dati necessari per l'identificazione del caso.

Le biopsie osteomidollari (B.O.M.) vanno inviate immediatamente dopo il prelievo perché vanno incontro ad un processo di fissazione/decalcificazione particolare.

Le biopsie renali e le biopsie che debbono essere utilizzate per indagini con

tecniche di immunofluorescenza devono essere inviate immediatamente con modalità stabilite direttamente con il nostro laboratorio.

Allegato 2

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, con sede legale in Catania, piazza Santa Maria di Gesù n. 5, C.F. P./IVA 04721270876, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "Processazione e la lettura delle biopsie renali" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione e l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento; tratta i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti

comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora riceva ispezioni o richieste di informazioni, documenti e/o ulteriori informazioni, da parte dell'Autorità Garante o del Nucleo della Guardia di Finanza, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto;
- g) fornire al Titolare, su semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure e/o accertamenti effettuati dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della Convenzione in vigore tra le parti;
- h) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- i) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;

j) **attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.**

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data,

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Garibaldi,

Il Direttore Generale
Fabrizio De Nicola

.....

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone

.....